

341 del 8.04.2002 individua nell'Acquedotto del Fiora S.p.A. l'ente attuatore per la messa a punto e la gestione della rete di monitoraggio di cui al punto precedente;

Considerato che l'Acquedotto del Fiora S.p.A. si è proposto come Ente Attuatore per la messa a punto e gestione della rete di monitoraggio di cui ai punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e, 1f), del piano di lavoro;

Considerato che nell'abitato di Camaiore, ricadente nel bacino di interesse regionale Toscana Coste, si è improvvisamente verificata nell'ottobre 1995 una voragine (sinkhole) che ha causato la distruzione di 6 edifici di civile abitazione;

Considerato che a seguito dell'evento di cui al punto precedente sono state attivate indagini geologiche finalizzate alla comprensione delle cause del dissesto e all'individuazione di altre aree a rischio analogo;

Considerato che a seguito delle indagini di cui al punto precedente sono state individuate nel luglio 2002, in una parte della conca di Camaiore, altre zone a rischio "sinkhole" anche in corrispondenza di zone urbanizzate;

Preso atto che a seguito delle individuazione di dette aree a rischio si sono tenute in data 22 gennaio 2003 e 19 febbraio 2003 due riunioni tra Regione Toscana, Dipartimento Protezione Civile Roma, Amministrazione Comunale Camaiore e Amministrazione Provinciale di Lucca finalizzate ad affrontare le problematiche emerse in relazione a: protezione civile, pianificazione di bacino, interventi di riduzione del rischio;

Considerato che, come da verbale delle riunioni di cui al punto precedente, è stato predisposto uno specifico piano di intervento ed indagini finalizzato, tra l'altro, all'estensione delle indagini a tutta la conca di Camaiore per l'individuazione di altre aree a rischio sinkhole al fine di aggiornare le aree a rischio idrogeologico relative alla pianificazione di bacino;

Considerato che il piano di intervento ed indagini di cui al punto precedente, relativamente all'individuazione di altre aree a rischio sinkhole, quantifica in Euro 55080 l'importo complessivo per le indagini previste;

Considerato che il piano di intervento ed indagini individua nel Comune di Camaiore l'ente attuatore delle indagini necessarie all'individuazione di altre aree rischio;

Considerato che il Comune di Camaiore si è proposto quale ente attuatore per le indagini di cui ai punti precedenti;

Ritenuto pertanto di procedere all'integrazione del piano di indagini di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 20.01.2003 con le indagini di cui ai punti precedenti;

A voti unanimi,

DELIBERA

- di integrare il programma delle indagini di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 20.01.2003 con le seguenti indagini:

1. realizzazione e gestione rete di monitoraggio relativo alle entrate e alle uscite per la definizione del bilancio idrico dell'acquifero del Monte Amiata come da punti 1a), 1b), 1c), 1d), 1e, 1f), del piano di lavoro adottato con deliberazione della Giunta regionale n.341 del 8.04.2002: ente attuatore Acquedotto del Fiora S.p.A. Costo totale Euro 61975;

2. estensione delle indagini finalizzate all'individuazione di altre aree a rischio voragine nella conca di Camaiore: ente attuatore Comune di Camaiore. Costo totale Euro 55080;

- di incaricare l'Area Tutela del Territorio per l'attuazione e la gestione del presente programma di indagini;

- di pubblicare per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione il presente atto ai sensi dell'art. 2 comma 3 L.R. 15 marzo 1996 n. 18 "Ordinamento del B.U.R.T. e norme per la pubblicazione degli atti".

*Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 17 marzo 2003, n. 238

Approvazione direttive per la costituzione dei Centri intercomunali di protezione civile e per il loro utilizzo ai fini del funzionamento del C.O.M. (Centri operativi misti).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", che anche in materia di Protezione Civile ha delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, della Regione e degli Enti Locali, attribuendo alla Regione ed agli Enti Locali tutte le funzioni amministrative attinenti la protezione civile (art. 108) con sola esclusione di quelle riservate allo Stato ed elencate all'art. 107;

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88, modificata dalla legge regionale 16 gennaio 2001 n. 1, che agli articoli n. 30 e 31 ha dato attuazione al decreto legislativo n. 112/1998 in materia di protezione civile, istituendo il sistema regionale di protezione civile;

Tenuto conto che la Regione si è riservata la funzione di organizzare il sistema regionale di protezione civile (art. 30, comma 1, lettera a) al quale partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile e nel rispetto degli ambiti di competenza attribuiti dalla vigente normativa;

Visto che l'art. 108, comma 1, lettera b) punto 2, del sopra citato decreto legislativo n. 112/1998 attribuisce espressamente alle Province la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

Richiamata la circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 30 settembre 2002, n. 5114 "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile", nel quale il Capo del Dipartimento della protezione civile nell'esercizio del potere di coordinamento delle componenti il Servizio nazionale di cui alla legge n. 225/1992, ribadisce la podestà pianificatoria della Regione e degli Enti locali ed in particolare per l'ambito provinciale dell'Amministrazione provinciale;

Visto che con delibera n. 1177 del 28.10.2002 sono state approvate le linee guida per la realizzazione dei piani provinciali di protezione civile quali punti di riferimento per le Province al fine di elaborare la pianificazione di emergenza ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 1127/1998;

Tenuto conto che nella pianificazione di emergenza sono anche individuati i centri operativi sub - provinciali (COM), nei quali si realizza in emergenza il raccordo tra l'Autorità ed i Comuni interessati dall'evento;

Tenuto conto che nel piano provinciale, in conformità alle linee guida regionali sopra richiamate, dovranno non solo essere individuati i COM, ma altresì le modalità per garantire la loro tempestiva operatività ed in genere il loro funzionamento;

Visto che al fine di potenziare il sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale tra le varie azioni previste (Progetto per l'avvio del sistema regionale di protezione civile approvato con delibera G.R. 26 giugno 2001, n. 704, confermato per l'anno 2002 con decisione

n. 33 del 6 maggio 2002), ha promosso una iniziativa finanziaria per la costituzione dei Centri intercomunali di protezione civile quali strutture di riferimento per l'esercizio associato dei compiti di protezione civile di competenza dei Comuni (Del. n.1170/2001);

Considerato che tale iniziativa si colloca nell'ambito della più generale azione di promozione dell'esercizio associato delle funzioni comunali di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, alla quale la Giunta regionale ha dato attuazione con le delibere n. 422 del 26.04.2002 e n. 27 del 20.01.2003;

Visto che per l'anno 2003 è stata promossa una nuova procedura contributiva avente ad oggetto il potenziamento dell'organizzazione comunale ed intercomunale di protezione civile, soprattutto con riferimento alla gestione delle attività in emergenza, nonché per migliorare la capacità delle Province di supportare i Comuni nelle situazioni di emergenza, avente ad oggetto l'allestimento dei Centri Intercomunali e delle sedi COM (Delibera G.R. n.78 del 3.02.2003);

Ritenuto opportuno, anche in vista dell'attivazione della procedura sopra richiamata, dettare le direttive per la costituzione dei Centri intercomunali di protezione civile e per il loro utilizzo ai fini del funzionamento dei COM;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le direttive per la costituzione dei Centri intercomunali di protezione civile e per il loro utilizzo ai fini del funzionamento dei COM, di cui all'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. l'approvazione della presente deliberazione è comunicata a tutte le Province, ai Comuni, alle Comunità Montane, ai Circondari e per opportuna conoscenza ai Prefetti.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità, è pubblicato per intero, compresi l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R 18/96.

Segreteria della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEI CENTRI INTERCOMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE E PER IL LORO UTILIZZO AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI COM****PREMESSA**

La legge n.225/92, pur rappresentando un elemento di grande innovazione nella disciplina della protezione civile, continuava a proporre, quantomeno per il livello comunale di competenza, una nozione di protezione civile prevalentemente limitata alle fase dell'emergenza.

La legge n.225/92 del resto non si riferisce al Comune, ma al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di governo e prevede l'istituzione di un ufficio comunale di protezione civile solo come eventuale (art.15, comma1).

Già la L.R. n.42/96 ha modificato tale impostazione prevedendo, all'art.12, che ogni Comune istituisca l'ufficio di protezione civile e prescrivendo a carico del Comune la redazione (e conseguentemente l'aggiornamento) della pianificazione comunale.

Ma anche a livello di legislazione statale, prima il D.M. 28 maggio 1993 "Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane", ha inserito la protezione civile tra i servizi indispensabili per i Comuni, poi il decreto legislativo n.112/98 ha definitivamente abbandonato l'impostazione della legge n.225/92: le funzioni amministrative attinenti la protezione civile sono svolte dagli Enti locali e, tra questi, dal Comune.

Il Sindaco, evidentemente, rimane una figura di enorme rilievo, ma i suoi compiti in materia di protezione civile vanno ricercati nell'ambito dell'ordinamento comunale, definito oltre che dalle leggi statali, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente medesimo. Fuori di quanto previsto in tali atti come attività e funzioni in esclusiva titolarità del Sindaco, lo svolgimento delle attività di protezione civile spetterà alla Giunta ed al Consiglio comunale nonché ai dirigenti o comunque alle figure apicali ai sensi di quanto disposto del D.Lgs. n.267/2000.

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Poiché la protezione civile non si esaurisce nella gestione dell'emergenza, ma è ordinariamente svolta con le modalità organizzative derivanti dalla disciplina generale del D.Lgs. n.267/2000, al pari di ogni altra materia in competenza del Comune, anche la protezione civile necessita di trovare nell'organizzazione complessiva del comune una propria collocazione.

Al pari di ogni altra materia in competenza del comune, la gestione delle funzioni ad essa attinenti presenta elementi di criticità per Comuni di più piccole dimensioni, il cui organico di solito non consente l'istituzione di un "ufficio di protezione civile" con una propria specificità rispetto al resto dell'organizzazione burocratica.

In ordine a questo problema le soluzioni non possono che essere quelle generali previste dal D.Lgs. n.267/2000 e dalle Leggi Bassanini, vale a dire l'esercizio associato delle funzioni.

In tal senso del resto si è mossa prioritariamente la Regione Toscana che con deliberazione G.R. n.1170 del 29.10.2001 ha avviato un'azione sperimentale di promozione delle forme associative dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di protezione civile.

LA LR 40/2001 E FORME ASSOCIATIVE NELL'ORDINAMENTO TOSCANO

La Regione Toscana ha peraltro disciplinato in via generale – quindi per tutte le varie competenze comunali - l'esercizio associato delle funzioni amministrative dei Comuni con la L.r. n.40/2001.

Per quanto qui rileva la L.r. n.40/01 ha individuato lo standard minimo di dimensione che un Comune deve possedere per poter garantire che la propria organizzazione sia idonea a svolgere in autonomia le funzioni di competenza: tale standard è fissato in 10.000 abitanti.

Per i comuni con popolazione superiore vi è una sorta di presunzione che l'organizzazione comunale è idonea all'efficace svolgimento delle funzioni e resta comunque ferma la possibilità di ricorrere a forme associative. Per i Comuni con popolazione inferiore vi è invece una sorta di presunzione contraria, vale a dire di inadeguatezza organizzativa. Ove la legge regionale lo preveda e limitatamente alle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni, per questi ultimi l'esercizio associato delle funzioni in questione è reso obbligatorio.

I c.d. "livelli ottimali" corrispondono alle forme associative che, per dimensione demografica complessiva (superiore a 10.000 abitanti) e per ambito territoriale, garantiscono, in via presuntiva, un efficace svolgimento di funzioni e servizi.

Obbligatorio o facoltativo che sia, il “livello ottimale” è incentivato dalla Regione Toscana, in quanto strumento di maggiore efficienza del sistema locale.

All'avvio della prima iniziativa generale di incentivazione delle forme associate dei Comuni (deliberazione GR n 422 del 26.4.2002) in attuazione della L.r. n.40/2001, la protezione civile è stata inserita tra le funzioni il cui esercizio associato consentiva l'accesso alle incentivazioni regionali (All.to B, punto B4, alla deliberazione – n.422), insieme a varie altre funzioni e servizi dettagliatamente indicati nel medesimo allegato.

L'esercizio associato delle funzioni comunali di protezione civile è stato conseguentemente oggetto di due iniziative regionali di incentivazione:

- a) quella specifica attivata ai sensi della richiamata delibera G.R. n.1170/2001 per la istituzione dei centri intercomunali di protezione civile;
- b) quella generale attivata ai sensi della delibera G.R. n. 422/2002, in attuazione della L.r. n.40/2001 per l'istituzione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni comunali.

La prossima attivazione di nuove procedure contributive sia ex L.R. n.40/2001 (Delibera GR n.27 del 20.01.2003) che per finalità esclusivamente di protezione civile (delibera G.R. n.78 del 3.02.2003) e alcune incertezze che sono state rappresentate dagli Enti, rendono necessaria l'adozione delle seguenti direttive, finalizzate:

- a) ad orientare i Comuni che ancora non abbiano attivato forme associate;
- b) a promuovere un ulteriore sviluppo delle forme associate per la gestione delle sedi di coordinamento sub provinciale in emergenza (COM);
- c) indirizzare le Province nella individuazione dei COM ai fini della pianificazione di protezione civile di loro competenza e agli adempimenti previsti nella deliberazione GR n.78/2003.

NOZIONE DI CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

In via generale, ai sensi del decreto legislativo sull'ordinamento degli enti locali (dlgs. n.267) e della LR n.40/2001, la forma associata può essere realizzata:

- a) tramite conferimento di funzioni/servizi/attività di competenza comunale alla C.M. di appartenenza oppure, ove istituito, al Circondario ovvero ad uno dei Comuni associati (comune delegato);
- b) tramite l'istituzione di un ufficio comune: tale ufficio è “a servizio” dei vari Comuni associati, che mantengono la piena titolarità delle funzioni/servizi/attività.

In entrambi i casi la istituzione della forma associata avviene tramite una convenzione tra i singoli Comuni e, ove partecipi, la CM o il Circondario.

Nel caso sub a) la titolarità della funzione/servizio/attività è trasferita dal Comune singolo alla CM, Circondario o Comune delegato, il quale la svolge sotto la propria responsabilità quale soggetto delegato da ogni singolo Comune titolare.

Il conferimento ad altro Ente può riguardare anche solo compiti istruttori: in tali casi il potere decisionale e quindi l'adozione degli atti formali resta al singolo Comune associato.

Nel caso sub b) la titolarità della funzione/servizio/attività resta nella competenza del singolo Comune che utilizza l'ufficio comune per svolgerla, peraltro sotto la propria direzione e responsabilità.

La delibera G.R. n.1170/2001 che ha incentivato le forme associate di protezione civile, si è riferita ad entrambe le fattispecie di cui sopra; ugualmente ad entrambe si è riferita la procedura contributiva generale di cui alla delibera della G.R. n. 422/2002 anche per la parte concernente l'attività di protezione civile.

Allo stato attuale con l'espressione “Centro intercomunale di protezione civile” ci si riferisce all'ufficio deputato a svolgere i compiti di protezione civile oggetto della forma associata: sulla base di quanto sopra specificato tale ufficio può essere istituito dall'ente delegato per lo svolgimento delle funzioni/attività/servizi ad esso conferiti (ipotesi sub a) ovvero può essere istituito come ufficio comune degli enti associati per supportarne le attività/funzioni/servizi (ipotesi sub b).

In entrambi i casi il Centro intercomunale di protezione civile è localizzato in una sede, ha in dotazione una serie di strumentazioni ed è gestito da una serie di addetti sotto la direzione di un responsabile dell'ufficio.

Nel caso in cui la forma associata sia stata realizzata tramite conferimento ad un ente (Comune, C.M., Circondario), il Centro costituisce articolazione organizzativa dell'ente delegato, gestita in piena autonomia dal medesimo, al pari degli

altri uffici, salvi gli eventuali vincoli che possono essere individuati nella convenzione (ad es. dotazione minima di personale che l'ente delegato deve assicurare); ove costituisca invece l'ufficio comune, il Centro è disciplinato nell'atto costitutivo della forma associata e comunque fa riferimento ad uno degli Enti associati (Comune capofila), cui sono attribuiti gli adempimenti organizzativi per la relativa istituzione secondo le disposizioni previste nella convenzione.

FUNZIONI ESERCITABILI IN FORMA ASSOCIATA

In via generale e preliminare si evidenzia come le funzioni di protezione civile che possono essere esercitate in forma associata riguardano prevalentemente le attività "in tempo di pace" e consistono nella predisposizione di atti, organizzazione e gestione delle iniziative previste nella convenzione, gestione di attività amministrativa o tecnica. Tuttavia sono ipotizzabili forme di intervento associato anche in emergenza e nel post emergenza.

Con la delibera G.R. n.1170/2001 di incentivazione dei Centri intercomunali di protezione civile sono già state individuate alcune attività "tipiche" esercitabili in forma associata, le stesse attività sono riportate nella deliberazione della GR n. 422/2002 adottata per la promozione dei livelli ottimali.

Qui di seguito le funzioni che risultano prevalentemente destinate all'esercizio associato sono ulteriormente specificate, fermo restando che l'elenco non è né esaustivo né obbligatorio:

- a) predisposizione e aggiornamento del piano di emergenza: molti dei Comuni di più piccole dimensioni hanno difficoltà a elaborare il piano di emergenza comunale soprattutto con riferimento alla definizione dello scenario di rischio, la predisposizione della cartografia, la individuazione e verifica delle aree di emergenza; molti dei rischi considerati inoltre travalicano i confini amministrativi di ciascuna amministrazione e necessitano di organizzare le risorse in ambito territoriale più esteso: l'ambito intercomunale corrispondente all'associazione dei comuni può costituire un utile riferimento per una organizzazione dei soccorsi più efficiente e coordinata;
- b) predisposizione e realizzazione delle iniziative di informazione alla popolazione: l'informazione alla popolazione è precipuo compito del Comune ai sensi dell'art.12 della legge 265/1999; per organizzare e realizzare campagne informative, iniziative per le scuole, per il mondo del lavoro o altro l'organizzazione del singolo Comune può essere inadeguata; tramite la forma associata si possono invece progettare e realizzare iniziative di informazione che coinvolgono tutti comuni associati;
- c) organizzazioni di esercitazioni: poiché l'esercitazione è finalizzata a "testare" la pianificazione, la relativa organizzazione, ove la pianificazione attenga l'ambito intercomunale, è necessariamente gestita a livello associato. Ugualmente a livello associato, tramite il Centro Intercomunale possono essere organizzate esercitazioni che riguardano anche uno o più dei Comuni associati.
- d) Rapporti con le organizzazioni di volontariato: il Centro intercomunale può opportunamente gestire i compiti attinenti alla promozione di iniziative rivolte al volontariato e finalizzate a sviluppare forme di coordinamento che ne ottimizzino l'impiego in emergenza.

Vi sono poi alcune attività che possono essere gestite in forma associata anche in emergenza o in vista di una emergenza, attraverso l'istituzione di un "servizio" di emergenza comune. Per analogia può essere utile riferirsi a esperienze simili, come il servizio associato di polizia municipale che segue logiche organizzative analoghe. Comuni che hanno necessità di attivare servizi di sorveglianza o pronto intervento in caso di eventi meteorologici (neve, pioggia) che mettono ordinariamente in crisi viabilità, versanti o corsi d'acqua, possono, tramite l'istituzione del servizio associato di protezione civile, presidiare più efficacemente il territorio tramite:

- a) la istituzione di un unico servizio di reperibilità;
- b) l'organizzazione e la gestione di squadre operative di pronto intervento;
- c) la acquisizione di mezzi operativi comuni e il relativo utilizzo.

In tutti i casi sopra specificati relativi alle attività in emergenza, proprio per le caratteristiche dell'attività da svolgere, il riferimento ad un "ufficio" (comune o dell'Ente delegato) appare non del tutto adeguato e, in tal senso, si fa riferimento nella delibera G.R. n.422/2001 alla "costituzione" di una sala operativa comune, intesa appunto come organizzazione del servizio associato attinente le attività di pronto intervento.

Infine un ulteriore ambito di operatività delle forme associate può essere individuato nella

- a) gestione delle procedure post emergenza. Ci si riferisce in specie, non tanto alla individuazione e attuazione degli interventi di ripristino, quanto alle pratiche di danno dei privati e delle imprese. Con deliberazione GR n.1150 del 22.10.2001 sono stati approvati i modelli per la segnalazione dei danni ai privati e alle imprese. Al verificarsi di un evento di intensità più rilevante per il quale si richiede o è ipotizzata la qualificazione quale evento di tipo b) o c), è necessario procedere alla distribuzione e successivamente alla raccolta della modulistica di segnalazione danno; ove venga successivamente attivata una procedura contributiva deve essere fornita adeguata informazione sulla medesima, distribuiti i moduli di domanda, raccolte e istruite le domande. Anche per tali attività può essere ipotizzato un esercizio

in forma associata, che solleva” il singolo Comune da una serie di “incombenze” spesso non compatibili con la organizzazione ordinaria del Comune medesimo.

CENTRO INTERCOMUNALE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE IN EMERGENZA

Il Centro Intercomunale, qualsiasi sia l'attività che deve svolgere in virtù dell'atto costitutivo della forma associata, è una struttura permanente e ordinaria.

Nelle situazioni di emergenza più complesse, LA “MACCHINA” della protezione civile, ai vari livelli di competenza, si dota invece di moduli organizzativi straordinari.

Il Comune organizza la propria attività in emergenza tramite il COC; la Provincia, per supportare efficacemente i Comuni, istituisce l'unità di crisi ed attiva la sala operativa provinciale.

Inoltre, nelle situazioni di emergenza che coinvolgono un elevato numero di Comuni o che sono caratterizzate da una particolare l'intensità, vengono istituite sedi sub provinciali di raccordo tra la struttura organizzativa di livello provinciale ed i Comuni: COM (Centro Operativo Misto).

La denominazione, che si ritiene di mantenere in quanto ormai entrata nel linguaggio comune della protezione civile, rende esplicita la connotazione organizzativa originaria: il centro operativo si denominava “misto” in quanto appunto costituiva una proiezione del coordinamento provinciale, gestita sotto la direzione dell'autorità provinciale, ma con la partecipazione dei Comuni.

Il COC, la sala operativa provinciale, il COM, sono tutti moduli organizzativi straordinari: sono istituiti in emergenza e chiusi alla relativa cessazione.

I Centri Intercomunal non sostituiscono le strutture straordinarie sopra citate, ed in particolare i COC e i COM, ove per la gravità dell'emergenza debbano essere istituiti, ma possono costituire un efficace supporto al loro funzionamento.

L'esistenza di un ufficio di protezione civile intercomunale quindi non fa venire meno la necessità di istituire il COC o il COM ove la situazione di emergenza comporti una risposta anche organizzativa “straordinaria”, ma facilita l'organizzazione e il buon funzionamento di tali ultime strutture.

ESERCIZIO ASSOCIATO E ISTITUZIONE DEL COM

Il COM, come sopra detto, è una struttura organizzativa straordinaria, tipica ed esclusiva dell'emergenza e “autonoma” rispetto alla organizzazione amministrativa sia della Provincia che dei Comuni.

Il COM si caratterizza per avere:

- a) un ambito territoriale di riferimento costituito dall'insieme dei Comuni che ad esso fanno riferimento per il coordinamento delle attività di soccorso;
- b) un Responsabile delle relative attività ed uno staff di supporto al medesimo (protocollo, contabilità, redazione di atti);
- c) l'attivazione delle funzioni Augustus.

Per un loro corretto funzionamento i COM hanno necessità di una sede fisica idonea, di una dotazione strumentale (telefoni, fax, radio, computer), di un numero adeguato di addetti per la copertura delle funzioni “Augustus”; hanno inoltre bisogno di poter usufruire di una serie di dati informativi su criticità e risorse dell'ambito territoriale nel quale agiscono.

E' opportuno che tutti gli elementi di cui sopra siano predeterminati in sede di pianificazione provinciale e regionale, ferme restando le eventuali peculiarità determinate da specifiche esigenze manifestatesi in emergenza.

Ove siano costituiti Centri Intercomunal e il loro ambito di operatività sia compatibile con la dimensione territoriale di un COM, il Centro intercomunale costituisce punto di riferimento anche per la gestione del COM.

Le modalità con le quali tale sinergia può essere realizzata sono essenzialmente le seguenti:

1 Ove la forma associativa sia realizzata mediante delega a Comune capofila, alla C.M., al Circondario, la Provincia può convenire con l'Ente delegato che alcuni o tutti gli adempimenti relativi alla gestione del COM, siano realizzati tramite l'ufficio già deputato a Centro intercomunale, eventualmente integrato in emergenza con ulteriore personale dell'Ente, della Provincia e delle altre strutture operative.

2. Anche fuori dai casi di delega di cui sopra, la Provincia può convenire con i Comuni associati che in caso di emergenza e di attivazione del COM, il Centro intercomunale fornisce il supporto strumentale e di personale per il funzionamento del COM medesimo.

L'attribuzione al Centro intercomunale della "responsabilità" degli adempimenti attinenti la gestione del COM presenta numerosi vantaggi: nei momenti critici dell'emergenza sono già prestabiliti e in capo ad un soggetto determinato le azioni che consentono l'immediata operatività del COM in una sede già attrezzata e funzionante, dotata di personale che, se pur non necessariamente sufficiente a garantire la piena funzionalità del COM, comunque ne assicura in parte il funzionamento, ferma restando l'eventuale integrazione con personale di Enti esterni.

DEFINIZIONE DEI COMPITI DEL CENTRO INTERCOMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COM

Mentre l'istituzione della forma associata e conseguentemente del Centro intercomunale di protezione civile, afferisce alla esclusiva competenza comunale ed è conseguentemente rimessa alla volontà dei Comuni associati, la definizione dei compiti del Centro intercomunale in rapporto alla istituzione e al funzionamento del COM vede come necessario l'intervento della Provincia, che deve:

- a) stabilire l'adeguatezza dell'ambito associato per l'esercizio della funzione COM. Infatti l'estensione territoriale del Centro intercomunale dipende esclusivamente dalla volontà dei Comuni che si associano, ma non è automaticamente congruente con le esigenze del coordinamento operativo sub provinciale in emergenza;
- b) individuare gli adempimenti che possono essere conferiti all'Ente delegato o esercitati dall'Ufficio comune, nonché le modalità del relativo esercizio per assicurare la massima funzionalità del COM, anche in rapporto agli indirizzi regionali.

Pertanto i passi procedurali necessari per una corretta organizzazione delle funzioni dei Centri Intercomunalì a supporto delle strutture organizzative straordinarie di emergenza (COM), sono qui di seguito individuati:

- 1) Individuazione da parte di ciascuna Provincia dei COM da istituire in emergenza sul proprio territorio, eventualmente anche differenziati per tipologia di rischio; a proposito si evidenzia che la previsione dei COM nell'ambito del piano provinciale non deve necessariamente interessare l'intero territorio della Provincia, ma deve essere valutata in rapporto alle caratteristiche degli eventi attesi e alle conseguenti presumibili esigenze nell'ambito dell'organizzazione della "macchina" dei soccorsi;
- 2) Verifica, sempre da parte della Provincia, dei Centri intercomunalì già istituiti negli ambiti territoriali COM o che potrebbero essere ivi istituiti: in proposito va segnalato che, in rapporto alla popolazione coinvolta dai rischi ipotizzati, l'ambito di un COM può anche coincidere con un unico Comune;
- 3) Individuazione, da parte della Provincia, del Comune nel cui ambito territoriale localizzare la sede del COM: la scelta del Comune è effettuata tenuto conto dell'ambito territoriale del COM in modo da garantire un adeguato collegamento tra il Comune in questione e gli altri Comuni afferenti il COM;
- 4) Individuazione e dei locali idonei ad ospitare la sede COM (sia in termini di allocazione della sede in zona non a rischio, sia in termini di spazi a disposizione, sia infine riguardo l'accessibilità);
- 5) Verifica dell'apporto che il Centro intercomunale può fornire al COM per il suo funzionamento;
- 6) Definizione con l'Ente delegato o con i Comuni associati, degli adempimenti e della responsabilità attinenti l'organizzazione del COM.

I risultati delle procedure sopra indicate sono formalizzate nel piano provinciale di protezione civile che deve essere elaborato con il concorso degli Enti locali interessati nonché degli altri soggetti coinvolti.

Nelle more dell'adozione del piano provinciale e in vista dell'attivazione delle procedure contributive di cui alla deliberazione della G.R. n.78/2003, i medesimi saranno formalizzati in apposito accordo, da stipulare da parte della Provincia con i Comuni associati o con l'Ente delegato e saranno successivamente recepiti nel piano provinciale di protezione civile e nel piano intercomunale.

Per l'accordo potrà farsi riferimento all'art.15 della legge n.241/90 che individua lo strumento consensuale che, in rapporto ai contenuti sopra richiamati, appare coerente ed adeguato.

Poiché i COM costituiscono anche elemento della pianificazione regionale, la relativa individuazione dovrà essere valutata positivamente anche da parte della Regione, quantomeno con riferimento a quegli scenari di rischio che per gravità e ambito di incidenza hanno rilevanza regionale.